

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2039 del 29/11/2021

Seduta Num. 54

Questo lunedì 29 **del mese di** novembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Schlein Elena Ethel | Vicepresidente |
| 3) Calvano Paolo | Assessore |
| 4) Colla Vincenzo | Assessore |
| 5) Corsini Andrea | Assessore |
| 6) Donini Raffaele | Assessore |
| 7) Felicori Mauro | Assessore |
| 8) Lori Barbara | Assessore |
| 9) Mammi Alessio | Assessore |
| 10) Priolo Irene | Assessore |
| 11) Salomoni Paola | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2026 del 15/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 E REG (UE) N. 2220/2020 - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 E 11.2.01 - APPROVAZIONE BANDI CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2022.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Carlo Malavolta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra l'altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la

scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso, che la Misura 11 "Agricoltura biologica" del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazione sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e della Focus area P4B;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 11 prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020, esteso nella Versione 11.1 al biennio 2021-2022, prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali, in attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2220/2020 che prevede la possibilità di attivare misure pluriennali che travalicano l'attuale programmazione;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione della Misura 11 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi per i Tipi di operazione della Misura 11 e che i criteri impiegati, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015, sono stati successivamente modificati per i Tipi di operazione

11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 23 ottobre 2017;

Considerato che in sede di riprogrammazione finanziaria con le modifiche al P.S.R. (Versione 11.1) sono state riallocate risorse ordinarie del P.S.R. sui Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11 come riportato al punto 1.1.5.25 del Capitolo 10 che prevede il finanziamento per il biennio 2021-2022 di nuovi bandi rispettivamente di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI;

Ritenuto pertanto di attivare i bandi unici regionali per un importo di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI, per il finanziamento della sola annualità 2022, prevedendo l'utilizzo delle risorse della prossima programmazione 2023-2027 per il finanziamento delle annualità successive;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2439 del 19 dicembre 2019 con la quale sono state approvate le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" in cui vengono disposte:

- alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni;
- le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11, costituite dagli aiuti integrativi di stato e dalle risorse PSR, suddivise per Tipi di operazione;
- le tempistiche di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2020;

Considerato:

- che la Tabella A del paragrafo 3 "Gestione finanziaria"

riportata nell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 2439/2019 recante l'allocazione delle "Disponibilità per il bando 2020", non trova però più applicazione in seguito all'approvazione della Versione 11.1 del P.S.R. 2014-2020;

- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

Ritenuto pertanto di confermare le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" a valere su impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2022, tenuto conto dell'estensione alle annualità 2021 e 2022, e per impegni derivanti da bandi precedenti dove specificamente indicato, nella formulazione di cui all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019, ad esclusione della Tabella A del paragrafo 3 "Gestione finanziaria" che non trova più applicazione in seguito all'approvazione della Versione 11.1 del PSR 2014-2020;

Preso atto, inoltre, che il Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e il Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici della Misura 11 ricadono entrambi nella Focus area P4B;

Ritenuto pertanto opportuno disporre che le eventuali economie maturate in relazione ai bandi qui approvati siano impiegate sulla graduatoria del tipo di operazione che presenti il maggior fabbisogno inevaso;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del Servizio Agricoltura Sostenibile, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate:

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati altresì in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di confermare le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" a valere su impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2022, tenuto conto dell'estensione alle annualità 2021 e 2022, e per impegni derivanti da bandi precedenti dove specificamente indicato, nella formulazione di cui all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019, ad esclusione della Tabella A del paragrafo 3 "Gestione finanziaria" che non trova più applicazione in seguito alla approvazione della Versione 11.1 del PSR 2014-2020;
- 2) di approvare i bandi unici regionali per impegni con

decorrenza 1° gennaio 2022 relativi ai seguenti Tipi di operazione della Misura 11:

- a) Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- b) Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- 3) di destinare l'importo di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI, per il finanziamento della sola annualità 2022, prevedendo l'utilizzo delle risorse della programmazione 2023-2027 per il finanziamento delle annualità successive;
- 4) di disporre che le eventuali economie maturate in relazione ai bandi qui approvati siano impiegate sulla graduatoria del tipo di operazione che presenti il maggior fabbisogno inevaso;
- 5) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 6) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
- 7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



| | |
|-------------------------------|--|
| Reg. (UE) n. 1305/2013 | del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29 |
| MISURA 11 | Agricoltura biologica |
| Priorità P4 | Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura |
| Focus area 4B | "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" |

TIPO DI OPERAZIONE 11.1.01

“CONVERSIONE A PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 – Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R 2014-2020

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 19.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.1.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto alla conversione ai metodi della agricoltura biologica.

Il Tipo di operazione 11.1.01 prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo, diversificato come indicato nei paragrafi 4 e 6.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica da non più di tre anni (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2020 o 2021 o 2022).

Le imprese zootecniche per potere accedere alla maggiorazione prevista per le colture destinate alla alimentazione animale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA; la verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

4. Impegni

Il Tipo di Operazione 11.1.01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1.1 "11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.1.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018 e dai relativi Regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento e in base al primo anno di adesione prevalente alla agricoltura biologica: alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi di 3 anni sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di conversione, mentre alle aziende a partire dal 4° anno di adesione prevalente sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di mantenimento; quindi aziende con primo anno di adesione prevalente 2020 potranno ricevere l'aiuto previsto per la conversione (11.1.01) solo fino al 2022 e successivamente riceveranno l'aiuto previsto per il mantenimento (11.2.01).

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2015 e il 2021 compresi; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 11 del PSR 2014-20 (quindi, in caso di domande disetanee, su tutta la superficie aderente al PSR); tale verifica riguarda l'adesione al Reg. (UE) n. 848/2018 o al Reg (UE) n. 834/2017 registrata sul sistema Agribio o sull'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.1.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.1.01 per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata prima notifica aziendale al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2022 determina la completa inammissibilità della domanda.
- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi

essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento colturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

È inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

È consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 – Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando e le relative Disposizioni applicative sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web

[Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (UE) n. 848/2018. I beneficiari del Tipodi Operazione 11.1.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

| | |
|---|---|
| Aree a prevalente tutela naturalistica | Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR) |
| | Parchi e riserve naturali |
| | Aree riequilibrio ecologico |
| | Paesaggi naturali e seminaturali protetti |
| | Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005 |
| | Rete Natura 2000 |
| | Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale |
| | Oasi di protezione fauna |
| | Aziende faunistico-venatorie |
| Aree a prevalente tutela paesaggistica | Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR) |
| Aree a prevalente tutela idrologica | Comuni a basso carico azoto |
| | Zone vulnerabili ai nitrati |
| | Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR) |
| | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) |
| | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP) |
| | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) |
| | Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici |

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e/o tipo di allevamento

| GRUPPO COLTURALE | FASE DI CONVERSIONE* | FASE DI MANTENIMENTO* |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Sostegno annuo/ha | Sostegno annuo/ha |
| Foraggere** | 150 | 90 |
| Seminativi | 187 | 140 |
| Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose | 381 | 321 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Orticole e altre annuali | 463 | 391 |
| Olivo e castagno da frutto**** | 508 | 428 |
| Vite e fruttiferi minori | 672 | 567 |
| Arboree principali (melo, pero, pesco e susino) | 791 | 668 |
| Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte | 453 | 383 |
| Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne | 395 | 333 |

*Il premio relativo alla fase di conversione viene applicato solo nei primi 3 anni di prima adesione prevalente; a partire dal 4° anno di prima adesione prevalente viene applicato l'aiuto previsto per la fase di mantenimento.

** I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle particelle nel periodo di riferimento dell'impegno sia assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), come da disposizioni attuative nazionali vigenti, nelle singole annualità di riferimento di ogni domanda di pagamento.

Nei "Prati permanenti non pascolati", per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui, per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di aiuto; nel Sistema informativo di Agrea - Siag è disponibile il modulo CISF per la comunicazione della effettiva esecuzione dell'attività di sfalcio dichiarata sui codici di utilizzo pascolo.

*** Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per il Tipo di operazione 11.1.01 (Conversione), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano gli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, come

declinati nei Regolamenti attuativi della programmazione 2023-2027.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica, ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovra compensazione.

6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3), sia per la fase di conversione, sia per quella di mantenimento:

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

| Impegno aggiuntivo facoltativo | Sostegno annuo/ha |
|--|-------------------|
| 23 - Impiego cover crop | 170 Euro/ha |
| 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) | 15 Euro/ha |

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori Tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.1.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatte salve le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02) e “Incremento sostanza organica” (10.1.03); allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05).

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2 “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i., ma opera comunque la

riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto, una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i. Le risorse per la prima annualità (2022) ammontano a 4,5 Milioni di euro a valere su risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse ordinarie del PSR non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2022 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella A) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

| Priorità | | Punteggio |
|-----------------|--|------------------|
| 1 | Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici | 50 |
| 2 | Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica | 25 |

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per ciascuna domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella A) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

| Tipologia di priorità territoriale (da Tab. A) | Punteggio di priorità (da Tab. A) a | Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b | Punteggio per tipologia di priorità c = b x a |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Priorità territoriale 1 | 50 | ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale | A |
| Priorità territoriale 2 | 20 | ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale | B |
| Totale punteggio | | | A + B |

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella C) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella C) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

| Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione | Punteggio |
|---|--|
| Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi * | 10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni) |
| Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale** | 15 punti |

* Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

** Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1787/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2022.

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in Tabella C) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

Esito negativo della verifica della condizione di Conversione

In caso di esito negativo in istruttoria della verifica della condizione di Conversione delle aziende le domande vengono modificate d'ufficio da domande al Tipo di Operazione 11.1.01 (Conversione) a 11.2.01 (Mantenimento) espletando, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con il richiedente.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità (che include le imprese non considerate in Conversione ai sensi del presente bando e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01) per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle

domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dal recesso volontario dal regime di controllo e dagli ulteriori casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Sulle domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.1.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell'eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Conversione” a

“Mantenimento” e non quella inversa, che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l'eventuale modifica dell'importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l'applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda;
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito “colture OCM”).

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell'impresa comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione biologica

anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2220/2020;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai successivi regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

| IMPEGNO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>1) Sementi e materiale di propagazione</p> | <p>Divieto di utilizzo OGM.</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 848/2018 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.</p> <p>È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p> |
| <p>2) Avvicendamento culturale</p> | <p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; - le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio; - in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. |
| <p>3) Fertilizzazione</p> | <p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica.</p> <p>È consentito l'utilizzo di preparati biodinamici.</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p> |
| <p>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> | <p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia.</p> |

| | |
|---|--|
| 5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari | <p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</p> |
| 6) Norme Produzione animale | <p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p> <p>Avere cura del benessere degli animali.</p> |
| 7) Salute animale | <p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali. <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p> |
| 8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali | <p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>9) Tenuta di un Registro di stalla</p> | <p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p> |
| <p>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</p> | <p>Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB).</p> |

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

| IMPEGNO | DESCRIZIONE |
|--|---|
| 23) Impiego cover crop | <p>(applicato su superfici in rotazione)</p> <p>Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre).</p> <p>Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbanti fatta eccezione per disseccamento a termine periodo.</p> <p>Per la fertilizzazione della cover crops non è possibile utilizzare prodotti commerciali ma è ammessa la distribuzione di effluenti zootecnici o del digestato, il cui effetto fertilizzante andrà conteggiato a favore della coltura che segue la cover crop.</p> |
| 25) Impiego del sistema Irrinet | <p>(applicato su superfici di colture irrigue)</p> <p>Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente, vedi nota) per il calcolo del bilancio idrico.</p> <p>È richiesto un numero minimo di accessi al sistema Irrinet per la definizione del bilancio sugli appezzamenti nel corso della stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con aspersione e 20 con microirrigazione.</p> <p>Registrazione dei dati meteo e irrigazione.</p> <p>Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno essere utilizzati esclusivamente solo a seguito di specifica richiesta al Servizio Agricoltura sostenibile e previa verifica e dimostrazione delle prestazioni di riduzione impiego acqua e della modalità di controllo.</p> |

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA

| GRUPPO COLTURALE | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Foraggere | Tutte |
| Seminativi | Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro |
| Bietola, riso e proteoleaginose | Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino |



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

() Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”:

HA _____

() Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” oggetto di sostegno per applicazione della agricoltura biologica:

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso all'anno per 5 anni):

€ _____





The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



| | |
|-------------------------------|--|
| Reg. (UE) n. 1305/2013 | del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29 |
| MISURA 11 | Agricoltura biologica |
| Priorità P4 | Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura |
| Focus area 4B | "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" |

TIPO DI OPERAZIONE 11.2.01

“MANTENIMENTO PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 - Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 19.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.2.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica.

Il tipo di operazione 11.2.01 prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica dal quarto anno in poi (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2019 o anni precedenti). Le domande di imprese che pur avendo un primo anno di adesione successivo al 2019 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando vengono considerate come aderenti al Tipo di operazione 11.2.01.

Le imprese zootecniche per potere accedere alla maggiorazione prevista per le colture destinate alla alimentazione animale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA. La verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

4. Impegni

Il Tipo di Operazione 11.2.01 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.2 “11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici” del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.2.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai Regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento.

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2015 e il 2021; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 11 del PSR 2014-2020 (quindi, in caso di domande disetanee, su tutta la superficie aderente al PSR); tale verifica riguarda l'adesione al Reg. (UE) n. 848/2018 o del Reg (UE) 834/2017 registrata sul sistema Agribio o sull'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.2.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.2.01 per 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno triennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento colturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

È inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

È consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 - Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando e le relative Disposizioni applicative sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web

[Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (UE) n. 848/2018. I beneficiari del Tipo di Operazione 11.2.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

| | |
|---|---|
| Aree a prevalente tutela naturalistica | Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR) |
| | Parchi e riserve naturali |
| | Aree riequilibrio ecologico |
| | Paesaggi naturali e seminaturali protetti |
| | Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005 |
| | Rete Natura 2000 |
| | Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale |
| | Oasi di protezione fauna |
| | Aziende faunistico-venatorie |
| Aree a prevalente tutela paesaggistica | Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR) |
| Aree a prevalente tutela idrologica | Comuni a basso carico azoto |
| | Zone vulnerabili ai nitrati |
| | Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR) |
| | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) |
| | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP) |
| | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) |
| | Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici |

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e/o allevamento

| GRUPPO COLTURALE | Sostegno annuo/ha |
|--|-------------------|
| Foraggere* | 90 |
| Seminativi | 140 |
| Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose | 321 |
| Orticole e altre annuali | 391 |
| Olivo e castagno da frutto** | 428 |
| Vite e fruttiferi minori | 567 |

| | |
|--|-----|
| Arboree principali (melo, pero, pesco e susino) | 668 |
| Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte | 383 |
| Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne | 333 |

* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle particelle nel periodo di riferimento dell'impegno sia assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par.1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), come da disposizioni attuative nazionali vigenti nelle singole annualità di riferimento di ogni domanda di pagamento.

Nei "Prati permanenti non pascolati", per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui, per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di aiuto; nel Sistema informativo di Agrea - Siag è disponibile il modulo CISF per la comunicazione della effettiva esecuzione dell'attività di sfalcio dichiarata sui codici di utilizzo pascolo.

** Sono considerati "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 000309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per il tipo di operazione 11.2.01 (Mantenimento), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2).

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiera e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano gli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, come declinati nei Regolamenti attuativi della programmazione 2023-2027.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggiere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

| Impegno aggiuntivo facoltativo | Sostegno annuo/ha |
|--|-------------------|
| 23 - Impiego cover crop | 170 Euro/ha |
| 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) | 15 Euro/ha |

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.2.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatte salve le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03); allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05).

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i., ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto, una volta raggiunto o superato il

massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i. Le risorse per la prima annualità (2022) ammontano a 10 Milioni di euro a valere su risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2022 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica, tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento n. 1698/2005 o 1305/2013 della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella a) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

| Priorità | | Punteggio |
|----------|--|-----------|
| 1 | Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici | 35 |
| 2 | Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica | 10 |

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per ciascuna domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

| Tipologia di priorità territoriale (da tab. A) | Punteggio di priorità (da tab. A) a | Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b | Punteggio per tipologia di priorità c = b x a |
|--|--|---|--|
| Priorità territoriale 1 | 35 | ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale | A |
| Priorità territoriale 2 | 10 | ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale | B |
| Totale punteggio | | | A + B |

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella c) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

| Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione | Punteggio |
|---|-----------|
| Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica, tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 o (UE) n. 1305/2013 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)* | |
| - quarto o quinto anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2019 o 2018) | 30 |
| - sesto o settimo anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2017 o 2016) | 15 |

| | |
|--|---|
| Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi ** | 10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni) |
| Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale*** | 15 punti |

* L'anno di prima adesione prevalente è definito al paragrafo 4; alle imprese che pur avendo un primo anno di adesione prevalente successivo al 2015 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando come operazione 11.2.01 vengono assegnati 30 punti.

** Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

***Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1787/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2022.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione (che include, se del caso, le imprese non considerate in Conversione ai sensi del bando del Tipo di operazione 11.1.01 e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01);
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine

ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del

beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dal recesso volontario dal regime di controllo e dagli ulteriori casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire

dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.2.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto da “Mantenimento” a “Conversione”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda;
- l’OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall’allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito “colture OCM”).

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell’impresa comporta l’impegno, per l’intero triennio, dell’intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L’impegno riguarderà sempre l’intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all’interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l’applicazione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell’ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l’incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi

fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2220/2020;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai successivi regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

| IMPEGNO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>1) Sementi e materiale di propagazione</p> | <p>Divieto di utilizzo OGM.</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 848/2018 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.</p> <p>È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p> |
| <p>2) Avvicendamento culturale</p> | <p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; - le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio; - in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. |
| <p>3) Fertilizzazione</p> | <p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>È consentito l'utilizzo di preparati biodinamici.</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p> |
| <p>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> | <p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p> |

| | |
|---|--|
| 5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari | <p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</p> |
| 6) Norme Produzione animale | <p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p> <p>Avere cura del benessere degli animali.</p> |
| 7) Salute animale | <p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali. <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p> |
| 8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali | <p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezziamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>9) Tenuta di un Registro di stalla</p> | <p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p> |
| <p>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</p> | <p>Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)</p> |

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

| IMPEGNO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <p>23) Impiego cover crop</p> | <p>(applicato su superfici in rotazione) Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre). Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo. Per la fertilizzazione della cover crops non è possibile utilizzare prodotti commerciali ma è ammessa la distribuzione di effluenti zootecnici o del digestato, il cui effetto fertilizzante andrà conteggiato a favore della coltura che segue la cover crop.</p> |
| <p>25) Impiego del sistema Irrinet</p> | <p>(applicato su superfici di colture irrigue) Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente, vedi nota) per il calcolo del bilancio idrico. È richiesto un numero minimo di accessi al sistema Irrinet per la definizione del bilancio sugli appezzamenti nel corso della stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con aspersione e 20 con microirrigazione. Registrazione dei dati meteo e irrigazione. Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno essere utilizzati esclusivamente solo a seguito di specifica richiesta al Servizio Agricoltura sostenibile e previa verifica e dimostrazione delle prestazioni di riduzione impiego acqua e della modalità di controllo.</p> |

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA

| GRUPPO COLTURALE | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Foraggere | Tutte |
| Seminativi | Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro |
| Bietola, riso e proteoleaginose | Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino |



MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata triennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

HA _____

Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso all'anno per 3 anni):

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.

Bandi unici regionali con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2022 dei Tipi di operazione delle Misura 11 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.

| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca | Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 11 | Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale | Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti |
|---|---|---|---|
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna | Citro Rocco | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara | Finco Renato | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour,143 - 44121 Ferrara (FE) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena | Balzani Riccardo | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena | Castagnoli Carlo | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma | Rozzi Francesco | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma Strada dei Mercati 9/B 43126 (PR) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza | Merli Donata | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna | Casetti Claudia | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia | Bagni Anna | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE) |
| Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini | Arrigoni Pier Claudio | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini | Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini (RN) |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lucio Botarelli, Responsabile del SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2026

IN FEDE

Lucio Botarelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2026

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2039 del 29/11/2021

Seduta Num. 54

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi